

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 marzo 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2024, n. 11.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione  
all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.** (24R00267). . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 maggio 2024, n. 12.

**Modifica del regolamento di esecuzione della  
legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, "Codice  
del commercio".** (24R00268). . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 maggio 2024, n. 13.

**Modifica del regolamento di esecuzione in  
materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili.** (24R00269). . . . . Pag. 3

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2024, n. 10.

**Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018,  
n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il soste-  
gno del diritto allo studio e la promozione della  
conoscenza nella regione) e successive modifiche.  
Istituzione dell'osservatorio regionale sugli in-  
terventi, sui servizi e sulle prestazioni per il drit-  
to allo studio universitario.** (24R00289). . . . . Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2024, n. 5.

**Regolamento di attuazione della legge regio-  
nale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle atti-  
vità enoturistiche e oleoturistiche).** (24R00278) Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2024, n. 6.

**Modifiche al regolamento regionale 9 agosto  
2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasfor-  
mazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e  
beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi  
alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche  
di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei  
procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)  
e successive modificazioni.** (24R00279). . . . . Pag. 12

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 4 luglio 2024, n. 23.


**Norme in materia di Azienda siciliana trasporti  
s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.** (24R00293) Pag. 13

LEGGE 8 agosto 2024, n. 24.

**Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di  
area vasta.** (24R00325). . . . . Pag. 19

DECRETO PRESIDENZIALE 13 maggio 2024, n. 22.

**Regolamento recante norme di attuazione  
dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale  
21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei ter-  
mini di conclusione dei procedimenti amministra-  
tivi di competenza del Dipartimento regionale della  
funzione pubblica e del personale.** (24R00255). . . . . Pag. 19





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2024, n. 11.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 maggio 2024, n. 21 - Sez. Gen.)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 maggio 2024, n. 365;

EMANA  
il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni*

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, la parola «cantina» è sostituita dalle parole «superficie adibita a cantina, inclusi corridoi, accessi, locali caldaia e locali tecnici».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. I vani di cui al comma 1 sono considerati come riportati nei progetti approvati dal comune o nelle planimetrie del catasto urbano della Provincia autonoma di Bolzano.»

**Art. 2.**

*Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni per l'ammissione alle agevolazioni edilizie*

1. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, il secondo periodo è soppresso.

2. I commi da 2 a 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono abrogati.

**Art. 3.**

*Requisiti del nucleo familiare*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il requisito di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il richiedente sia una persona con un'invalità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento,

una persona cieca civile o sorda o con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, oppure una persona in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

**Art. 4.**

*Valutazione della situazione economica per le prestazioni di primo livello*

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 6» sono sostituite dalle parole «ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 6».

2. Il comma 5 dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è abrogato.

3. Nel comma 6 dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater» sono sostituite dalle parole «ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5-bis, 5-ter e 5-quater».

**Art. 5.**

*Documentazione e presupposti tecnici*

1. I numeri 1.1), 2.2) e 3.3) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 e la lettera *a*) del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, sono abrogati.

2. Nei numeri 1.2) e 3.2) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 e nella lettera *b*) del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «della concessione edilizia» sono sostituite dalle parole «del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche».

**Art. 6.**

*Erogazione anticipata*

1. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 19 e nel comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

2. Nella lettera *b*) del comma 3 dell'art. 20 e nel comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».



3. Nella lettera *b*) del comma 3 dell'art. 21 e nel comma 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

4. Nel testo italiano del comma 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, la parola «aumentata» è sostituita dalla parola «aumentato».

5. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 22 e nel comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

6. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

7. Nel comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

8. Nel comma 2 dell'art. 34-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».

9. Nel comma 4 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «almeno del 30 per cento» sono sostituite dalle parole «del 15 per cento».

#### Art. 7.

##### *Calamità naturali*

1. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è così sostituito:

«4. I contributi per interventi di sicurezza geotecnica per costruzioni residenziali di cui all'art. 30, comma 2, lettera *f*), della legge possono essere concessi sia ai comuni sia ai proprietari delle costruzioni residenziali o ai condomini aventi titolo. Per la concessione e liquidazione dei contributi riguardanti diverse unità immobiliari è richiesto il consenso di tutti i proprietari. I contributi sono erogati dopo l'esecuzione dei lavori. La prima rata, dell'ammontare del 50 per cento, può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori.»

#### Art. 8.

##### *Contributi ai comuni*

1. Il comma 5 dell'art. 34-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è abrogato.

#### Art. 9.

##### *Adeguamenti alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 «Territorio e paesaggio»*

1. Nel numero 3.7) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «dell'ultimo certificato di abitabilità» sono sostituite dalle parole «dell'ultimo certificato di abitabilità o dell'ultima segnalazione certificata di agibilità».

2. Nella lettera *b*) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, le parole «il relativo certificato di abitabilità» sono sostituite dalle parole «il relativo certificato di abitabilità o la relativa segnalazione certificata di agibilità».

3. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 19, nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 21, nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 22 e nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole «deve essere presentato il certificato di abitabilità» sono sostituite dalle parole «devono essere presentati il certificato di abitabilità o la segnalazione certificata di agibilità».

#### Art. 10.

##### *Abrogazione*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, trovano applicazione alle domande presentate a decorrere dall'11 agosto 2023.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

24R00267



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 maggio 2024, n. 12.

**Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 maggio 2024, n. 22 - Sez. Gen.)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 maggio 2024, n. 375;

EMANA  
il seguente regolamento:

##### Art. 1.

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell’art. 29 del decreto del presidente della provincia 23 maggio 2022, n. 12, le parole: «zu anderen Verkaufsformen» sono sostituite dalle parole: «zu anderen Verkaufsarten».

##### Art. 2.

1. Nel comma 11 dell’art. 34 del decreto del presidente della provincia 23 maggio 2022, n. 12, le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle parole: «comma 1, lettere c) ed e)».

##### Art. 3.

1. Dopo il comma 8 dell’art. 57 del decreto del presidente della provincia 23 maggio 2022, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 34, commi 10 e 11, gli operatori economici che partecipano a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica volta alla realizzazione sul territorio provinciale di stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile e sono ammessi a contributo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono legittimati alla realizzazione di queste stazioni, abbinate all’eventuale dotazione di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza minima di 50 kW.».

##### Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 maggio 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

24R00268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 maggio 2024, n. 13.

**Modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 maggio 2024, n. 22 - Sez. Gen.)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 maggio 2024, n. 393;

EMANA

il seguente regolamento:

##### Art. 1.

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Su terreni siti nel verde agricolo di proprietà della Provincia è ammessa la realizzazione di impianti pilota per l’agrifotovoltaico a scopo di ricerca scientifica.».

##### Art. 2.

*Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 maggio 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

24R00269



## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2024, n. 10.

**Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella regione) e successive modifiche. Istituzione dell'osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 6 giugno 2024, n. 46 - Ordinario)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella regione» e successive modifiche*

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 6/2018 è inserito il seguente Capo:

#### «Capo III-bis

##### ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

*Art. 23-bis (Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario).* — 1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, l'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della regione, ha durata triennale e svolge i seguenti compiti:

*a)* raccolta, studio ed elaborazione di dati e di informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni a concorso e non a concorso di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

*b)* elaborazione di studi tematici, negli ambiti di intervento della presente legge, da trasmettere alla direzione di cui al comma 1 e all'ente, ai fini dell'adozione del piano regionale triennale e del programma annuale di attività di cui agli articoli 16 e 17;

*c)* monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni che presentano maggiori difficoltà di attuazione e, in particolare, sull'effettiva erogazione dei posti

alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità, sulle eventuali convenzioni stipulate con i comuni e le associazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, numero 4), e sull'erogazione delle borse di studio nonché delle agevolazioni per il trasporto e la ristorazione;

*d)* redazione di un rapporto annuale sullo stato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni dell'ente, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno sul sito istituzionale della regione, nella sezione riservata all'Osservatorio;

*e)* proposte finalizzate alla promozione, anche mediante specifici accordi con amministrazioni locali e altri soggetti pubblici o privati, di iniziative dirette alla riqualificazione, alla realizzazione e alla messa a disposizione di posti alloggi e residenze che possano soddisfare la richiesta abitativa degli studenti di cui all'art. 3, tenendo conto della distanza dalle sedi nelle quali sono svolti i corsi e dei collegamenti urbani e extraurbani;

*f)* supporto alla direzione competente in materia di diritto allo studio universitario e all'ente nelle attività di promozione a favore degli studenti di cui all'art. 3 e per le campagne informative relative agli interventi, ai servizi e alle prestazioni previste dalla presente legge;

*g)* censimento dei posti alloggio, delle residenze e delle locazioni immobiliari di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, numero 4), sul territorio regionale.

3. L'Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario sulle attività svolte e sui risultati delle stesse.

*Art. 23-ter (Composizione).* — 1. L'Osservatorio, presieduto dal direttore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, è composto da dirigenti e funzionari delle direzioni regionali, esperti nei settori relativi agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 5, rappresentanti delle università e degli istituti che erogano i corsi di cui all'art. 3 nonché il rappresentante degli studenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, il rappresentante delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica componente della Consulta e altro componente della stessa, eletto nella medesima in singola votazione.

2. I componenti dell'Osservatorio partecipano a titolo gratuito.

3. Alle sedute dell'Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, l'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, il presidente della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, i consiglieri componenti della suddetta commissione, il direttore generale dell'ente o suo delegato, nonché gli ulteriori soggetti individuati dalla deliberazione di cui al comma 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione competente in materia di diritto allo studio universitario.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario, con deliberazione, stabilisce modalità e criteri



per l'individuazione dei componenti dell'Osservatorio nonché per l'organizzazione e il funzionamento dello stesso.».

Art. 2.

*Disposizione finale*

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 23-ter, comma 4, della legge regionale n. 6/2018, come inserito dall'art. 1 della presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 3.

*Clausola di non onerosità*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

24R00289

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2024, n. 5.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 giugno 2024, n. 51 - Ordinario)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, dell'art. 2-bis, comma 7, della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 (Nor-

me in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e dell'art. 15 della legge regionale 27 ottobre 2023 n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), definisce:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività enoturistiche e oleoturistiche;

b) i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori;

c) le modalità di presentazione della SCIA e la relativa modulistica;

d) i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvenuto inizio attività, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori, che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche;

e) le modalità per il raccordo dei dati tra l'Elenco degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche e l'Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali multimprenditoriali, previsto dall'art. 57-bis, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul Governo del territorio) e successive modifiche;

f) le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici e oleoturistici e dei loro collaboratori;

g) le modalità per il supporto relativo alla promozione di ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'Elenco, finalizzata alla creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi nel territorio regionale;

h) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale n. 14/2023 e del presente regolamento;

i) le modalità di attuazione per la cessazione e la sospensione dell'attività, nei casi previsti dall'art. 13 della l.r. n. 14/2023;

j) le caratteristiche igienico-sanitarie.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) attività di enoturismo: le attività enoturistiche previste dall'art. 2 comma 1 della l.r. n. 14/2023;

b) attività di oleoturismo: le attività oleoturistiche previste dall'art. 2, comma 2 della l.r. n. 14/2023;

c) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola, previste nell'art. 2, comma 1-bis, lettera a) della l.r. n. 14/2006, comprendenti sia le attività agricole aziendali enoturistiche e oleoturistiche, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che le attività multimprenditoriali;



d) operatori: i soggetti che possono esercitare le attività di enoturismo e di oleoturismo, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. n. 14/2023;

e) soggetto connesso: l'operatore multimpreditoriale, definito dall'art. 3, comma 3, della l.r. n. 14/2023;

f) Direzione Regionale Agricoltura, (DRA): la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura;

g) SAAR: il sistema autorizzativo per l'agricoltura, previsto dall'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche;

h) PUA: il Piano di utilizzazione aziendale, previsto agli articoli 57 e 57-bis della l.r. n. 38/1999 e successive modifiche;

i) Commissione agraria: organismo tecnico-consulativo, previsto dall'art. 57, comma 6, della l.r. n. 38/1999, nominato dal comune, che esprime un parere sui PUA; che, ove richiesto dal comune, può esprimere parere, nell'ambito delle attività previste dall'art. 6 della l.r. n. 14/2006 e successive modifiche; che effettua, nell'ambito delle modalità autorizzative di inizio attività, su istanza del soggetto proponente, l'esame preliminare del progetto da allegare all'istanza, come previsto dall'art. 8, comma 22, della l.r. n. 1/2020 e successive modifiche;

j) SCIA: la Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

k) SUAP: Sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, come individuato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

l) SUAA: Sportello unico delle attività agricole, inteso come articolazione amministrativa tematica del SUAP dedicata al comparto agricolo, come previsto dall'art. 8, comma 5, della l.r. n. 1/2020;

m) Procedimento unico: procedimento amministrativo ordinario, che costituisce la sola procedura di natura autorizzativa di competenza del SUAP o del SUAA;

n) Conferenza di servizi: strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni, quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali, disciplinato, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche;

o) amministrazione procedente: l'amministrazione responsabile del procedimento di inizio attività;

p) Impresainungiorno: il portale di supporto ai SUAP, del quale possono avvalersi i comuni, previsto dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni ur-

genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) fabbricati aziendali: i manufatti e le strutture individuati e classificati all'art. 55, commi 5-ter e 5-quadro della l.r. n. 38/1999 e successive modifiche, presenti all'interno dell'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del medesimo art. 55, costituiti da annessi agricoli strumentali e abitazioni rurali;

r) annessi agricoli strumentali: i fabbricati aziendali strumentali all'esercizio delle attività rurali aziendali e i fabbricati destinati ad ospitare attività rurali aziendali esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all'art. 57-bis della l.r. n. 38/1999 e successive modifiche, classificati in annessi agricoli tamponati e annessi agricoli stamponati;

s) cantine: strutture dedicate ad ospitare le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali di viticoltura di cui all'art. 2 della l.r. n. 14/2006. Qualora tali attività siano svolte all'interno delle cantine, dalle imprese agricole singole o associate e dal soggetto connesso, tali strutture vengono classificate tra gli annessi agricoli strumentali. Le attività da questi svolte ricadono tra le attività di multifunzionalità produttiva di cui all'art. 2 della l.r. n. 14/2006, in caso di esercizio delle attività da parte delle imprese agricole; ricadono invece nelle attività multimpreditoriali, in caso di esercizio da parte del soggetto connesso;


t) frantoi: strutture dedicate ad ospitare le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali di olivicoltura di cui all'art. 2 della l.r. n. 14/2006. Qualora tali attività siano svolte, all'interno di frantoi, dalle imprese agricole singole o associate e dal soggetto connesso, tali strutture vengono classificate tra gli annessi agricoli strumentali. Le attività da essi svolte ricadono tra le attività di multifunzionalità produttiva, di cui all'art. 2, della l.r. n. 14/2006, in caso di esercizio delle attività da parte delle imprese agricole; ricadono invece nelle attività multimpreditoriali in caso di esercizio da parte del soggetto connesso.

### Art. 3.

#### Inizio attività

1. L'esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche è disciplinato dalle modalità autorizzative di inizio attività previste dall'art. 7 della l.r. n. 14/2023.

2. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione della SCIA per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), della legge regionale. Sono esclusi dalle presenti previsioni i soggetti previsti al comma 5.



3. La SCIA è presentata ai SUAP comunali competenti per territorio, esclusivamente tramite il portale telematico dedicato.

4. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche in merito al contenuto delle SCIA presentate, il SUAP può richiedere una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990, attinente, in particolare, alla descrizione delle attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate e alle caratteristiche igienico-sanitarie di cui agli articoli 7, 8 e 9.

5. Ai sensi della previsione di cui al comma 1, per gli operatori di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale, valgono le disposizioni previste all'art. 8 della l.r. n. 1/2020, in materia di SAAR. Rientrano nelle presenti disposizioni gli operatori multimpreditoriali, i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica e i consorzi di tutela delle DO e IGP dell'olio extra-vergine di oliva, qualora tali consorzi siano esclusivamente costituiti da imprese agricole singole o associate.

6. L'inizio delle attività di enoturismo e oleoturismo per gli operatori agricoli può essere presentato congiuntamente ad altro inizio attività inerente a una differente attività rurale aziendale, sulla base e con le modalità previste dall'art. 8 della l.r. n. 1/2020.

7. L'amministrazione procedente, in sede di valutazione preliminare all'inizio attività, effettuata anche nell'ambito di una Conferenza di servizi, può attivare, su istanza dei soggetti proponenti, la Commissione Agraria ai fini dell'esame preliminare del progetto allegato alle istanze.

8. La Commissione Agraria esprime parere obbligatorio in caso di procedimento unico che preveda l'approvazione di un PUA.

9. L'amministrazione procedente verifica, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. n. 14/2023, la presenza dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 14/2023, gli *standard* minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* ed *h)*, della l.r. n. 14/2023, le caratteristiche igienico sanitarie di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di procedimento unico che preveda l'indizione di una Conferenza di servizi, l'ASL competente per territorio esprime il proprio parere, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e successive modifiche.

10. L'Amministrazione procedente o il SUAP comunale, comunica alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dalla conclusione positiva delle verifiche dell'istanza di inizio attività, i dati di cui all'art. 4, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.

#### Art. 4.

##### *Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura iscrive gli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche, a fini conoscitivi e promo-

zionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza, come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/2023, nell'Elenco di cui all'art. 2-*quater* della l.r. n. 14/2006.

2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura iscrive nell'Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali multimpreditoriali, istituito dall'art. 57-*bis*, comma 8, l.r. n. 38/1999 e previsto dall'art. 12, comma 3 del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'art. 57-*bis* della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 «Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38») e successive modifiche, gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione, a fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza.

3. I dati contenuti negli Elenchi di cui ai commi 1 e 2, comunicati con apposita modulistica, sono:

*a)* l'anagrafica dell'operatore, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;

*b)* le principali caratteristiche dell'attività svolta;

*c)* i riferimenti dei procedimenti amministrativi d'inizio attività.

4. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito anche il Tavolo della diversificazione, di cui all'art. 9 della l.r. n. 14/2023, approva con atto dirigenziale la modulistica per l'iscrizione nell'«Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche» di cui al comma 1.

5. L'invio della comunicazione inviata dall'Amministrazione, con la modulistica di cui al comma 4, perfeziona l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche di cui al comma 1 e automaticamente anche l'iscrizione all'Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali multimpreditoriali di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *Possesso dei requisiti*

1. Per l'esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo è necessario il possesso dei requisiti individuati all'art. 4 della l.r. n. 14/2023.

2. Per l'acquisizione del requisito derivante dal corso di formazione valgono le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 14/2023 e all'art. 10 del presente regolamento.

3. È equiparato al corso di formazione, che consente l'esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, il corso effettuato da un ente formativo accreditato presso la Regione, finalizzato all'acquisizione del requisito della professionalità di Imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in assenza della certificazione definitiva di IAP. L'attestato di frequenza, con esito positivo, del corso



per IAP, costituisce idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo.

4. La documentazione necessaria all'attestazione dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nei casi in cui è richiesta la qualifica di IAP, si riferisce, per la qualifica di IAP, alla certificazione definitiva rilasciata dal Comune capofila competente per territorio, con le modalità previste da apposito atto dirigenziale della Direzione regionale competente in materia. In caso di sola attestazione provvisoria si applica quanto previsto al comma 5. Ai fini del presente regolamento è equiparata alla qualifica di IAP, la qualifica di Coltivatore diretto (CD).

5. La documentazione necessaria all'attestazione del possesso di almeno uno dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività enoturistiche è riferita:

a) al diploma di laurea triennale o magistrale in materie agrarie, all'attestato di conseguimento del titolo accademico rilasciato dall'Istituto universitario presso il quale è stato conseguito il titolo, al diploma di agrotecnico e perito agrario o titolo equiparato o equipollente ovvero al diploma conseguito presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) nel settore di agraria, agroalimentare e agroindustria, secondo la normativa vigente;

b) all'esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole; in tale caso si applica quanto previsto al comma 7;

c) all'attestato di frequenza di *master* universitari di primo e di secondo livello aventi a oggetto la viticoltura o il *marketing* del vino o enologia rilasciato dal pertinente istituto universitario;

d) al titolo di enologo individuato nel diploma di laurea triennale relativa al settore vitivinicolo rilasciato dal pertinente istituto universitario, come previsto dalla legge del 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche.

6. La documentazione necessaria all'attestazione del possesso di almeno uno dei requisiti idonei allo svolgimento delle attività oleoturistiche è riferita:

a) al diploma di laurea triennale o magistrale in materie agrarie, all'attestato di conseguimento del titolo accademico rilasciato dall'Istituto universitario presso il quale è stato conseguito il titolo al diploma di agrotecnico e perito agrario o titolo equiparato o equipollente ovvero al diploma conseguito presso gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) nel settore di agraria, agroalimentare e agroindustria, secondo la normativa vigente;

b) all'esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese olivicole; in tale caso si applica quanto previsto al comma 7;

c) all'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313, tenuto presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia in sede di verifica di inizio attività di cui all'art. 3, sia in sede di vigilanza di cui all'art. 12 del presente regolamento ad opera dell'amministrazione competente;

d) all'attestato di frequenza di *master* universitari di primo o secondo livello aventi ad oggetto l'olivicoltura o il *marketing* dell'olio rilasciato dal pertinente istituto universitario.

7. L'esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, è comprovata dalla corrispondente iscrizione ad uno dei seguenti Enti previdenziali:

a) all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

b) all'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) per i soli impiegati agricoli.

8. L'esperienza lavorativa è comprovata, unitamente all'iscrizione in uno degli Enti di cui al comma 7, da uno dei documenti attestanti l'esercizio delle attività vitivinicole e olivicole delle imprese presso le quali si è svolta l'attività lavorativa, di seguito indicati:

a) fascicolo aziendale comprovante la presenza delle colture della vite o dell'olivo;

b) corrispondente titolo di inizio attività per una delle attività di vitivinicoltura o olivicoltura; rientrano in tali titoli quelli individuati dall'art. 8 della l.r. n. 1/2020;

c) certificato della Camera di Commercio con codice ATECO corrispondente ad almeno ad una delle attività di vitivinicoltura e olivicoltura.

#### Art. 6.

##### *Standard minimi di qualità e polizza assicurativa per la responsabilità civile*


1. Per l'esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo gli operatori devono essere in possesso degli *standard* minimi di qualità, previsti dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 14/2023.

2. Il possesso degli *standard* minimi di qualità, di cui al comma 1, è oggetto di verifica nell'ambito del procedimento per l'inizio attività, di cui all'art. 3.

3. La polizza assicurativa RCT per lo svolgimento delle attività di enoturismo ed oleoturismo è stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

4. La stipula della polizza RCT è effettuata al fine di garantire l'operatore per la responsabilità civile, ai sensi della vigente normativa, nei confronti dei visitatori e dei clienti, per fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, per distruzione o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione alle attività esercitate.

5. La garanzia della polizza RCT opera sia nei luoghi individuati in sede di inizio attività di cui all'art. 3 per l'esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, sia nelle strutture nella disponibilità dell'operatore, qualora queste risultino più ampie dei luoghi deputati all'esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche, di cui all'art. 8.



6. Rientrano nella garanzia della polizza RCT le visite nei luoghi di coltivazione, ossia vigneti e oliveti e la partecipazione a piccole attività manuali, ivi compresa la vendemmia didattica e la raccolta dimostrativa delle olive, oltre alle attività ricreative, culturali, didattiche, ricomprese nelle attività enoturistiche e oleoturistiche, previste dall'art. 2 della l.r. n. 14/2023. La copertura RCT deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalle attività di degustazione effettuate anche in abbinamento alla somministrazione di alimenti, di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/2023.

7. La copertura RCT deve prevedere un massimale unico minimo fissato in euro pari a euro 1.500.000,00.

8. Salve le previsioni del presente articolo, la polizza può essere ricompresa all'interno di polizze RCT relative all'esercizio di diverse attività e in polizze attivate per la copertura di rischi inerenti ai compendi in possesso degli operatori, come nel caso delle aziende agricole, con la espressa previsione dell'estensione della garanzia, conformemente a quanto previsto dai commi 5 e 6.

#### Art. 7.

##### *Individuazione caratteristiche igienico-sanitarie*

1. I fabbricati, le attrezzature e i servizi destinati alle attività enoturistiche e oleoturistiche sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene, la sanità e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Le caratteristiche igienico-sanitarie sono individuate per le attività svolte tra quelle di enoturismo e di oleoturismo, come di seguito indicate:

- a) attività formative e informative rivolte alle produzioni e al territorio;
- b) iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo;
- c) degustazione delle produzioni aziendali effettuata anche in abbinamento ad alimenti freddi.

3. Le caratteristiche igienico-sanitarie sono comprese nelle seguenti tipologie:

- a) elementi strutturali di cui all'art. 8;
- b) somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 9.

#### Art. 8.

##### *Elementi strutturali*

1. L'individuazione degli elementi strutturali è strettamente riferita alla definizione delle idonee caratteristiche delle strutture destinate ad ospitare stabilmente le attività previste all'art. 7, comma 1.

2. Si definisce struttura enoturistica e oleoturistica: la struttura o un locale tamponato nonché un annesso agricolo tamponato, anche ricompreso all'interno di un annesso agricolo misto di cui all'art. 55, comma 5-*quater*, della l.r. n. 38/1999, aventi come destinazione l'esercizio delle attività enoturistiche e oleoturistiche.

3. Tra le strutture previste al precedente comma 2 possono essere incluse anche quelle a carattere temporaneo.

4. Si definisce struttura enoturistica e oleoturistica polifunzionale: la struttura di cui al comma 2, avente come destinazione l'esercizio di più attività disciplinate dal presente regolamento.

5. Si applicano le vigenti normative igienico sanitarie comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari.

#### Art. 9.

##### *Somministrazione di alimenti e bevande*

1. Le caratteristiche igienico-sanitarie inerenti alla somministrazione di alimenti e di bevande sono previste per le attività di degustazione anche in abbinamento alla somministrazione di alimenti. La somministrazione di alimenti, come previsto dall'art. 6 della l.r. n. 14/2023:

- a) è esclusivamente riferita a prodotti agro-alimentari freddi;
- b) non prevede la somministrazione di preparazioni gastronomiche;
- c) non si configura, in ogni caso, quale attività di ristorazione.

2. La disciplina della somministrazione di alimenti, prevista dal presente articolo, non è relativa alla somministrazione di alimenti nelle attività di agriturismo, di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della l.r. n. 14/2006 e alla somministrazione di alimenti nelle attività multimprenditoriali, di cui all'art. 54, comma 2, lettera b) della l.r.n. 38/1999.

3. Previa presentazione della segnalazione di inizio attività, di cui all'art. 3, le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate, in abbinamento alle attività di cui al comma 2, con le seguenti modalità:

- a) dalle imprese agricole, singole o associate, in abbinamento con la somministrazione di alimenti riferita alle attività di agriturismo;
- b) dai soggetti connessi, in abbinamento con la somministrazione di alimenti riferita alle attività multimprenditoriali.

4. Le degustazioni delle produzioni effettuate dagli operatori di cui al comma 3, con modalità diverse da quelle previste al comma 1, sono ricomprese nelle attività di cui al comma 3, lettere a) o b).

5. La somministrazione di alimenti e di bevande di cui al presente articolo è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.



6. L'operatore attua e mantiene le procedure permanenti relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona pratica igienica (GHP), di cui al medesimo regolamento.

7. L'operatore redige il Piano di autocontrollo igienico-sanitario, nel quale sono previste le misure da adottare per garantire la sicurezza, l'igiene e l'integrità dei prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente.

8. Nell'ambito dello svolgimento di una o più attività di cui all'art. 7, comma 1, l'attività di degustazione, di somministrazione e preparazione degli alimenti, anche in abbinamento con somministrazione di alimenti freddi, può essere svolta in assenza, nelle strutture enoturistiche e oleoturistiche, di aree dedicate alla preparazione di alimenti, salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui ai commi 5, 6 e 7 e di sicurezza di cui all'art. 7.

9. In assenza, nelle strutture enoturistiche e oleoturistiche, di aree dedicate alla preparazione di alimenti, può essere effettuata la somministrazione degli alimenti preparati, con integrazione nelle stesse aree, mediante:

a) attrezzature, anche motorizzate, idonee alla somministrazione di alimenti e di bevande di tipo itinerante;

b) strutture agrituristiche anche non riferite agli operatori di cui al comma 3, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche) o in strutture, anche non riferite agli operatori di cui al comma 3, dedicate alla preparazione di alimenti per attività multimprenditoriali, come previsto dall'art. 54 della l.r. n. 38/1999 e dall'art. 6 del r.r. 1/2018.

#### Art. 10.

##### *Formazione professionale*

1. La formazione professionale per le attività enoturistiche e oleoturistiche è effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della l.r. n. 14/2023.

2. I corsi di formazione, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. n. 14/2023, possono essere organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato e sono svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione ai sensi della normativa vigente.

3. L'attuazione dei corsi effettuata dagli Enti accreditati, di cui all'art. 10, comma 3, l.r. n. 12/2023, è realizzata con le modalità previste dal presente articolo.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono attivabili, previo provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con la Direzione Regionale competente in materia di istruzione, formazione e politiche per l'occupazione,

per l'individuazione dello *standard* minimo necessario del percorso formativo dei corsi erogati dagli Enti autorizzati e accreditati dalla Regione.

5. L'attivazione dei corsi di formazione è effettuata su richiesta dell'ente accreditato per la formazione alla competente Direzione Regionale in materia di formazione. La citata Direzione rilascia la propria autorizzazione, di durata triennale, allo svolgimento del corso, con apposito provvedimento, previa verifica della presenza dei requisiti, previsti nei commi 6 e 7.

6. I corsi di formazione inerenti alle attività enoturistiche, della durata minima di 30 (trenta) ore, prevedono il seguente modulo formativo:

a) analisi del contesto di riferimento (normativo, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro, antinfortunistica e norme igieniche);

b) il settore enoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola e al territorio rurale;

c) elementi di comunicazione, *marketing* territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (strade dei vini, unioni di prodotto, distretti del cibo, etc.), redazione di materiale informativo;

d) viticoltura ed enologia nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle DO e IGP del territorio regionale;

e) percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.

7. I corsi di formazione inerenti alle attività oleoturistiche, della durata minima di 30 (trenta) ore, prevedono il seguente modulo formativo:

a) analisi del contesto di riferimento (normativo, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica e norme igieniche);

b) il settore oleoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola e al territorio rurale;

c) elementi di comunicazione, *marketing* territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (unioni di prodotto, distretti del cibo, etc.), redazione di materiale informativo;

d) l'olivicoltura nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle DO e IGP del territorio regionale;



e) percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.

8. All'esito della verifica positiva della frequenza del corso da parte degli operatori e collaboratori viene rilasciato, dall'Ente di formazione, l'attestato di frequenza ai corsi inerenti alle attività enoturistiche e oleoturistiche.

9. Il Tavolo della diversificazione, di cui all'art. 11 della l.r. n. 14/2006 e all'art. 9 della l.r. n. 14/2023, può presentare proposte di modifica delle attività di formazione e dei relativi strumenti didattici alle competenti strutture regionali.

#### Art. 11.

##### *Promozione delle attività*

1. La promozione delle attività di enoturismo e oleoturismo è attuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 14/2023.

2. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura supporta gli operatori iscritti all'elenco di cui all'art. 4 e promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori stessi, finalizzata alla creazione e allo sviluppo di percorsi enoturistici e oleoturistici e allo sviluppo dell'integrazione dei servizi all'interno del territorio regionale.

3. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura svolge le attività di supporto per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in collaborazione e di concerto con le altre Direzioni regionali interessate, in particolare con quelle competenti in materia di turismo e di attività produttive, nonché con le amministrazioni locali e le organizzazioni di categoria, con particolare riferimento a quelle agricole, turistiche e delle altre attività produttive interessate.

4. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura può attivare il Tavolo della diversificazione, di cui all'art. 9 della l.r. n. 14/2023, per assumere indicazioni e suggerimenti in merito alle attività promozionali previste dalla legge regionale.

5. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura provvede, avvalendosi di ARSIAL, all'attivazione e allo sviluppo del portale di cui all'art. 11, comma 2, della l.r. n. 14/2023, quale strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2; l'attivazione del portale è prevalentemente indirizzata alle attività di diversificazione agricola.

6. La Direzione Regionale Agricoltura può pubblicare avvisi pubblici per sostenere le attività di animazione e promozione sul territorio, anche avvalendosi di ARSIAL.

7. Con successivi provvedimenti amministrativi la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura individua le specifiche iniziative di promozione di cui al presente articolo.

#### Art. 12.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Le attività di vigilanza e controllo relative alle attività, di cui al presente regolamento, sono effettuate dalle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'art. 12 della l.r. n. 14/2023.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sono anche indirizzate alla verifica delle condizioni di adozione del provvedimento di sospensione e di cessazione dell'attività, come previsto all'art. 13, comma 4, l.r. n. 14/2023.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla Direzione regionale competente e dalle amministrazioni comunali nel cui territorio sono svolte le attività enoturistiche e oleoturistiche, fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza.

4. Alle imprese agricole, singole e associate, e per gli altri operatori, ad esclusione di quelli previsti al comma 5, in materia di vigilanza e controllo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 27-bis della l.r. n. 14/2006.

5. Ai soggetti connessi di cui all'art. 3, comma 3, della l.r. n. 14/2023, si applica la disciplina di cui all'art. 13 del Regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'art. 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015 n. 11 «Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche).

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all'attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e dalla legge regionale 5 luglio 1994 n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.

#### Art. 13.

##### *Cessazione e sospensione delle attività*

1. Le cessazioni e le sospensioni delle attività di cui al presente regolamento, effettuate dall'amministrazione comunale competente per territorio, sono disciplinate dall'art. 13 della l.r. n. 14/2023.



2. Per la cessazione e sospensione dell'attività si applica la disciplina prevista:

a) dall'art. 27-ter, comma 2, lettere a), b) c) e d), della l.r. n. 14/2006, con riferimento alle imprese agricole, singole o associate;

b) dall'art. 57-bis, commi 11 e 13, della l.r. n. 38/1999 e dall'art. 10 del R.R. 1/2018 con riferimento ai soggetti connessi, ossia agli operatori di cui all'art. 3, comma 3, della l.r. n. 14/2023.

3. L'amministrazione comunale provvede, a seguito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 12, all'adozione del provvedimento di sospensione delle attività, nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13, comma 2, della l.r. n. 14/2023, a seguito dell'accertamento del mancato possesso degli standard minimi di qualità effettuato in sede di azione di vigilanza e controllo.

4. L'amministrazione comunale provvede, a seguito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 12, all'adozione del provvedimento di cessazione delle attività nei casi di:

a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attività previste nel provvedimento di inizio attività di cui all'art. 3;

b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'operatore per le specifiche attività; per le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate come attività multimprenditoriali, nei casi previsti dall'art. 57-bis, comma 11, della l.r. n. 38/1999, relativo alla perdita delle qualifiche di IAP o di CD, previste dall'art. 57, comma 1, della l.r. n. 38/1999 e dall'art. 10 del R.R. 1/2018. Nel caso di decadenza del regime di connessione, le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

c) assenza dei requisiti di prevalenza, come disciplinati dall'art. 2-bis della l.r. n. 14/2006 per le imprese agricole singole o associate;

d) esercizio delle attività da parte dei soggetti indicati dall'art. 2-ter, comma 5, della l.r. n. 14/2006 e dall'art. 3, comma 5, della legge regionale;

e) assenza di uno o più requisiti, di cui all'art. 5 sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale;

f) reiterata violazione delle disposizioni in materia di standard minimi di qualità, di cui al comma 3.

5. L'amministrazione comunale comunica l'avvenuta adozione dei provvedimenti di cessazione alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, che provvede alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco regionale di cui all'art. 4.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

24R00278

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2024, n. 6.

**Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB) e successive modificazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 giugno 2024, n. 51 - Ordinario)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:


Art. 1.

*Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 e successive modificazioni*

1. L'art. 11 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Direttore dell'ASP*). — 1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, incluso il possesso di diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 «Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)» e successive modificazioni, la nomina a direttore dell'ASP è preceduta da un apposito avviso pubblico, cui possono partecipare:

a) soggetti che abbiano maturato, per almeno un quinquennio, una comprovata esperienza professionale e funzionale di direzione di strutture socioassistenziali o sociosanitarie pubbliche o private;



b) soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali presso IPAB o ASP per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione di una commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'ASP e composta da:

a) un dirigente della regione, con esperienza almeno quinquennale di direzione di strutture amministrative regionali, con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona, scelto tra i dirigenti della regione o di un'ASP diversa da quella che ha indetto la procedura;

c) un esperto in materia di servizi socioassistenziali, scelto tra i dirigenti della regione, dei distretti socio-sanitari o dei comuni.

3. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Presidente dell'ASP, il quale, sulla base di un elenco di idonei redatto dalla commissione esaminatrice, secondo i criteri previsti nell'avviso pubblico di cui al comma 1, propone la nomina del direttore al Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate da imputarsi al bilancio dell'ASP.

5. Qualora la ricerca di professionalità di cui al comma 1 fosse esperita senza esito ovvero in caso di assenza di figure dirigenziali in servizio presso l'ASP che ha indetto la procedura, l'incarico di direttore può essere conferito, previa pubblicazione di apposito avviso, a dipendenti di ruolo della stessa ASP o di altra pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica nonché di comprovata esperienza professionale in materia di servizi alla persona adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, con posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico, non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre anni con titolarità di posizione organizzativa o elevata qualificazione.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente:* ROCCA

24R00279

## REGIONE SICILIA

LEGGE 4 luglio 2024, n. 23.

**Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 31 del 9 luglio 2024)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme in materia di Azienda siciliana trasporti S.p.a.*


1. Per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, l'Azienda siciliana trasporti S.p.a. è trasformata in società *in house*, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Non possono far parte degli organi societari quanti siano incorsi in responsabilità amministrativo-contabile accertata con sentenza definitiva.

2. Al fine di consentire il risanamento della società di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, come di seguito riportata, da iscrivere in appositi fondi del dipartimento regionale bilancio e tesoro:

a) per l'esercizio finanziario 2024 di euro 20.946.886,00 per il ripiano parziale delle perdite complessive ammontanti al 31 dicembre 2022 ad euro 28.709.747,00. La restante quota di perdita pari ad euro 7.762.861,00 trova copertura mediante l'utilizzo delle riserve presenti nel bilancio della società alla data del 31 dicembre 2022 (Missione 1, Programma 3);

b) per l'esercizio finanziario 2024 nel limite massimo di euro 8.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 nel limite massimo di euro 5.000.000,00, da destinare come spesa corrente all'acquisizione in leasing degli automezzi previsti nel redigendo piano industriale. (Missione 1, Programma 3).

3. Gli interventi finanziari previsti al comma 2 sono subordinati alla presentazione di apposito piano di risanamento aziendale e alla sua approvazione, previo parere della Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità e di qualità dei servizi.



## Art. 2.

*Modifica delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20*

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 le parole «è autorizzata la spesa di 8.600 migliaia di euro da iscrivere nell'apposito fondo istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318)» sono sostituite dalle parole «è autorizzata la spesa complessiva di 8.600 migliaia di euro di cui 6.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2) e 2.600 migliaia di euro da destinare a spesa di parte corrente per acquisizione beni e servizi per fronteggiare la crisi (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318)».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2024 è incrementata per l'esercizio finanziario 2024 di 20.000 migliaia di euro, da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2).

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2024 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 154821).

## Art. 3.

*Indennizzi alle imprese di produzione di foraggi e cereali*

1. Per gli indennizzi ad ettaro alle imprese agricole di produzione di foraggi e cereali, da riferirsi alle dichiarazioni colturali di AGEA per l'annata agraria 2023/2024, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di aiuti alle imprese*

1. Il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato ad erogare a Irfis FinSicilia S.p.a. per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 45.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*», per l'abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 erogati alle micro imprese e PMI aventi un'unità produttiva nel territorio della regione da banche e intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario circolante. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia previo parere della Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana sono indicate misure massime, condizioni, modalità di concessione, priorità e regolamentazione delle agevolazioni di cui al presente comma (Missione 14, Programma 1).

2. Tutte le risorse restituite allo strumento finanziario «Ripresa Sicilia» gestito da Irfis FinSicilia S.p.a. a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022, n. 610 del 29 dicembre 2022 e n. 101 del 15 febbraio 2023 sono riutilizzate nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 62 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Al termine del periodo di ammissibilità, tali risorse confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2019 e successive modificazioni e sono a destinazione vincolata per le medesime finalità dello strumento finanziario «Ripresa Sicilia».

3. Le misure di cui al comma 1 sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e alle previsioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato con comunicazione della Commissione C/2023/1711 final del 9 marzo 2023 e aggiornato con comunicazione della Commissione C/2023/8045 final del 20 novembre 2023.

4. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis FinSicilia S.p.a., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro al fine di incrementare il Fondo Sicilia, di cui all'art. 2 della l.r. 1/2019 e successive modificazioni, per la realizzazione di interventi ai sensi del decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019, a favore dell'imprenditoria femminile, delle imprese giovanili e delle *start-up* (Missione 1, Programma 3).

5. Il dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a erogare alle imprese agricole aventi un'unità produttiva nel territorio della regione contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*», per l'abbattimento degli interessi passivi sui finanziamenti in essere al 1° gennaio 2024 erogati da banche e intermediari finanziari. Ai fini del presente comma, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

## Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 20*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 è soppresso.

2. All'art. 1 della legge regionale n. 20/2024 è aggiunto il seguente comma:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2024 con le maggiori entrate di cui al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1023.»

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2024, dopo le parole «in possesso della qualifica di allevamento indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi» sono aggiunte le parole «o che abbiano avviato le procedure di risanamento previste dalla normativa vigente».



## Art. 6.

*Interventi a favore di Siciliacque S.p.a.*

1. La regione è autorizzata a sottoscrivere e versare l'aumento oneroso del capitale sociale di Siciliacque S.p.a., in maniera inscindibile e in proporzione alla partecipazione dalla stessa detenuta, per euro 5.000.000,00 al fine di sostenere finanziariamente la società e consentire la prosecuzione del servizio idrico integrato nell'ambito della regione e la realizzazione degli investimenti infrastrutturali strategici ed urgenti di efficientamento delle reti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 615609 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2024, di euro 5.000.000,00.

## Art. 7.

*Anticipazione a favore di Siciliacque S.p.a.*

1. Al fine di scongiurare interruzioni del servizio pubblico essenziale in favore della collettività, consentendo a Siciliacque S.p.a. di superare le temporanee esigenze operative, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare, in proporzione alla partecipazione detenuta dalla Regione Siciliana, il 25% del finanziamento complessivo richiesto dalla società ai soci, per un importo pari ad euro 5.000.000,00 sul totale complessivo di euro 20.000.000,00 (Missione 1, Programma 3), la cui restituzione dovrà essere assicurata a decorrere al 1° gennaio 2027, con modalità da definire in sede di erogazione delle somme (Titolo 5, Tipologia 300).

## Art. 8.

*Anticipazione finanziaria per il supporto tecnico al Commissario per l'emergenza rifiuti*

1. Agli oneri previsti per il supporto tecnico di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2024, con somme anticipate per euro 200.000,00 a carico del bilancio della regione. A seguito del trasferimento delle risorse finanziarie nella contabilità speciale prevista dalla medesima disposizione, le somme anticipate saranno riversate, entro il 31 dicembre 2025, dalla stessa contabilità speciale e per il medesimo importo, al bilancio della regione (Titolo 5, Tipologia 300).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 200.000,00 (Missione 9, Programma 3).

## Art. 9.

*Impianto di depurazione consortile I.A.S. S.p.a.*

1. Per il finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 settembre 2023, degli interventi manutentivi per la messa in sicurezza dell'impianto di depu-

razione consortile della società per azioni Industria acqua siracusana S.p.a. (I.A.S. S.p.a.), sito nel territorio del Comune di Priolo Gargallo (SR), volti alla manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti per un corretto funzionamento del processo e per garantire altresì la staticità e la sicurezza degli impianti e del personale operante, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 9.024.340,00 (Missione 9, Programma 4).

## Art. 10.

*Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore rifiuti*

1. Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo a copertura dei c.d. «extra costi» sostenuti nel settore dei rifiuti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, tra i comuni individuati in conformità ai criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 109 del 3 marzo 2023 e n. 376 del 28 settembre 2023 e con i relativi decreti attuativi del dirigente generale, riparametrando il contributo per ciascun comune al finanziamento previsto dal presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 50.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3).

## Art. 11.

*Compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC*

1. I compensi dei presidenti e dei vicepresidenti, interni ed esterni all'amministrazione regionale, delle sezioni territoriali dell'Ufficio regionale di committenza (URC) sono calcolati nella misura prevista dall'art. 2 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, come ridotti dall'art. 50, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni.


2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 102.375,00 euro e per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 la spesa di 175.500,00 euro annui (Missione 1, Programma 6, capitolo 276515).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2027, l'onere per le finalità di cui al comma 1 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

## Art. 12.

*Incrementi ad autorizzazioni di spesa*

1. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità a fianco specificate, sono incrementate dei seguenti importi:



Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
								Variazioni in incremento		
L.R. 35/2021, ART. 2, COMMA 19	10	5	1	8	2	274110	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE TRAMITE IL PERSONALE DEL BACINO EX SERVIRAIL E FERROTEL DA COFINANZIARE CON IL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANA CAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 12/2011, ART. 5, COMMA 21	8	2	1	8	4	272523	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI PER I LAVORI PUBBLICI E DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
D.LGS. 50/2016, ART. 26;  L.R. 13/2022, ART. 6, C. 6	1	6	1	8	4	284770	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO D'ISPEZIONE DI "TIPO B", AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - DELLA REGIONE SICILIANA	25.000,00	25.000,00	0,00

### Art. 13.

#### *Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura*

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica in agricoltura è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 15.000 migliaia di euro.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. In considerazione della fortissima contrazione che ha interessato gli agricoltori che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a causa della grave situazione climatica che ha determinato la dichiarazione di calamità naturale per l'emergenza idrica e dell'au-

mento vertiginoso dei costi di produzione, i Consorzi di bonifica della Sicilia sono autorizzati a sospendere fino al 31 ottobre 2024 la riscossione degli incassi relativi al servizio idrico e dei relativi ruoli consortili.

### Art. 14.

#### *Continuità territoriale isole minori*

1. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in relazione agli obblighi assunti dalla regione per la compartecipazione alle spese per la continuità territoriale siciliana inerente alla convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e ALITALIA CAI S.p.a. in data 26 giugno 2014 per il regolare affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte delle isole minori di Pantelleria e Lampedusa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di euro 3.002.434,40 (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478109).



## Art. 15.

*Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino  
«ex PIP Emergenza Palermo»*

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, oltre al numero di soggetti già autorizzato dall'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni, un ulteriore numero massimo di 960 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento «ex PIP Emergenza Palermo» da attingere dall'elenco del personale la cui selezione è stata già svolta, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal competente servizio centro per l'impiego della regione a norma dell'art. 43 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di ulteriori 3.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di ulteriori 18.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

4. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della regione, nel fondo di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112), le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

5. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di ulteriori 3.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di ulteriori 11.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 4 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

6. Il personale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni e di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato presso i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati, gli Uffici speciali della regione, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e gli enti pubblici soci della società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS).

## Art. 16.

*Riduzioni di autorizzazioni di spesa*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è ridotta dell'importo di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è ridotta per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 di 4.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2024, Tabella «A», è ridotta per l'esercizio finanziario 2026 di euro 9.345.500,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

## Art. 17.

*Variazioni al bilancio della regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella «A» e tabella «B», comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 4 luglio 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per l'economia*  
FALCONE

*Assessore regionale  
per le infrastrutture  
e la mobilità*  
ARICÒ

(*Omissis*)





LEGGE 8 agosto 2024, n. 24.

**Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.**

*(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte. I) n. 37 del 16 agosto 2024)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6 dopo le parole «In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale» sono aggiunte le parole «, da svolgersi in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024.»;

b) al comma 2 dell'art. 6 le parole da «In sede prima applicazione» fino a «nell'anno 2024.» sono soppresse;

c) al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole da «In sede prima applicazione» fino a «nell'anno 2024.» sono sostituite dalle parole «In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'art. 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali.»;

d) al comma 1 dell'art. 51 le parole «Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.» sono sostituite dalle parole «Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025.».

2. La legge regionale 5 luglio 2023, n. 6 è abrogata.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 2024

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*  
MESSINA

*(Omissis).*

24R00325

DECRETO PRESIDENZIALE 13 maggio 2024, n. 22.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.**

*(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte. I) n. 30 del 5 luglio 2024 (n. 26))*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa» che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;



Visto altresì, il comma 4 del citato art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3» che modifica il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6;

Vista la circolare prot. n. 41801 del 5 maggio 2023, con la quale l'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica ha dato istruzioni in merito alla ricognizione dei procedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Vista la tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni;

Vista la tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Vista la relazione prot. n. 16249 del 21 febbraio 2024 che modifica e integra la relazione prot. n. 90222 del 26 ottobre 2023 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a trenta giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni di cui alla Tabella «B», in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa ai fini dell'adozione del regolamento;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota prot. n. 25733/361.04.23 del 22 dicembre 2023;

Uditi i pareri resi dal Consiglio di Giustizia amministrativa nell'adunanza di sezione del 16 gennaio 2024 e nell'adunanza di sezione del 19 marzo 2024;

Vista la nota prot. n. 11293 del 4 aprile 2024, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette all'Ufficio della segreteria di Giunta lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 18 aprile 2024;

Su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli che sono promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.



## Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale  
per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica e del personale della richiesta o della proposta.

## Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale  
per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

## Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la struttura competente alla

proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno dieci giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno quindici giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno dieci giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.


5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Quando il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio=assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.



## Art. 5.

*Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

## Art. 6.

*Norme transitorie e finali*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 15 febbraio 2012, n. 17, 10 maggio 2016, n. 9 e 20 febbraio 2020, n. 8.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 15 febbraio 2012, n. 17, 10 maggio 2016, n. 9 e 20 febbraio 2020, n. 8.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 maggio 2024

SCHIFANI

*L'Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*  
MESSINA

(Omissis)

24R00255

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-013) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 3 2 9 \*

€ 2,00

